

# Consiglio Nazionale delle Ricerche

## COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO

*Artt. dal 2229 al 2238 del c.c.*

T R A

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Codice fiscale n. 80054330586, con sede in Roma Piazzale Aldo Moro, 7, rappresentato dal Direttore dell'Istituto di Fisica del Plasma "Piero Caldirola" di Milano via R Cozzi 53 Dott. Maurizio Giuseppe Lontano nato a Milano il 10.02.1955 di seguito indicato come "CNR"

E

Il Dott Marco MARTELLUCI, codice fiscale 10707761002, Partita Iva n. 01113270571, Iscritto all'albo degli Esperti Qualificati di III grado n Ordine 653, nato a Rieti il 30/5/1981, di seguito indicato come "Collaboratore"

### PREMESSO

- che sono state espletate le procedure previste dal "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione" approvato dal Presidente CNR con Provvedimento n. 64 prot. PRESID-CNR n. 0006498 del 14/11/2007
- che il CNR ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un professionista particolarmente esperto nella Sorveglianza Fisica della Radioprotezione ed Iscritto all'Albo degli Esperti Qualificati di II grado;
- che il CNR, ai sensi dell'art 59 del Regolamento di contabilità, ha formalizzato con la "decisione a contrattare" prot. 0000208 del 14/2/2017 la volontà di provvedere all'affidamento di un incarico con un esperto per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art. 2;
- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- che, a seguito del procedimento svolto, il Dott Marco MARTELLUCCI possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del CNR : Procedimento di valutazione comparativa prot 0000413 del 8/3/2017 della Sig.ra Vittoria Mellera (Rup ) e Atto conferimento incarico del Direttore dell'Istituto Prot 430 del 8/3/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

## ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

## ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il "Collaboratore" si impegna, ad effettuare:

*\* Verifica annuale di radioprotezione su sorgente di microonde "Gyrotron" attualmente installata ed operativa presso i laboratori IFP di Milano, con i relativi adempimenti burocratico-legali come da D.L.230/95 e D.Lgs 81/08.*

*\* Verifica annuale di radioprotezione su sorgente di raggi x "Mini-X Amp-tek" attualmente installata ed operativa presso i laboratori IFP di Milano, con i relativi adempimenti burocratico-legali come da da D.L.230/95 e D.Lgs 81/08.*

*\* Controllo dosimetrico per 9 lavoratori classificati in categoria B*

*\* Si dovranno inoltre effettuare corsi di formazione di radioprotezione per il personale addetto all'utilizzo delle suddette apparecchiature*

## ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dal CNR.

## ART. 4 – EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti (data del protocollo ufficiale CNR)

L'efficacia del presente contratto non è soggetta all'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi art 3 comma 1 lettera f bis della legge 14 gennaio 1994 n 20 in quanto tipologia di contratto prevista da obbligo di Legge.

Se il programma di verifiche per il quale è stato stipulato il presente contratto non fosse completato nelle more del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, il contratto potrà essere risolto con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.

## ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo viene determinato in Euro 1.800,00 (Euro Milleottocento/00), al lordo di tutte le ritenute fiscali a carico del percipiente, dell'Iva e del contributo obbligatorio/ contributo gestione separata INPS (al 2% o al 4%) da corrispondersi in un'unica soluzione al termine dell'attività con la consegna delle verifiche e degli aggiornamenti dei Registri di Legge.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini IRPEF il CNR effettuerà, pertanto, una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi alla consegna delle relazioni di verifica sulle apparecchiature indicate all'art. 2 e alla presentazione della fattura.

La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire secondo l'Art. 6, comma 5 del DMEF n° 55 del 3 Aprile 2013 Paragrafo 2 circolare MEF-DFP n. 1 del 31 Marzo 2014; a decorrere dal 31 marzo 2015 vi è il divieto di fatturazione in forma cartacea e di pagamento in assenza di fattura elettronica.

Il codice Univoco (CUU) del CNR Istituto di Fisica del Plasma di Milano è: DCA98J

Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico.

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il collaboratore indicherà al CNR contestualmente alla firma del presente contratto.

Il CNR non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del CNR con mezzi idonei.

## ART. 6 – RECESSO

Il CNR si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 90 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio al CNR. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

## ART. 7 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del CNR. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del CNR ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del CNR. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

## ART. 8 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

## ART. 9 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

## ART. 10 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

## ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Milano.

Milano, 09/03/2017

Letto, confermato, sottoscritto

IL CNR

IL COLLABORATORE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 4 – (Efficacia, decorrenza e durata del contratto)

Art. 6 - (Recesso)

Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 11 - (Foro competente)

IL COLLABORATORE